

Cass., civ. sez. II, del 29 febbraio 2016, n. 3931

3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la "violazione e falsa applicazione dell'art. 720 c.c. e motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria"

Il motivo, corredato dalla formulazione (ancorchè non necessaria nell'ipotesi) di quesiti plurimi prospetta in un unico indistinto contenitore censure attinenti sia a violazione di legge che a carenze motivazionale.

Le censure, sotto entrambi i profili, sono destituite di fondamento.

La Corte distrettuale, facendo buon governo delle norme e dei principi applicabili nella fattispecie, ha deciso —in punto correttamente sulla base di adeguate argomentazioni qui condivise ed immuni da vizi logici censurabili in questa sede.

Più in particolare la pretesa, di parte ricorrente, di valutazione delle addotte migliorie al fine della determinazione dei conguagli è infondata.

La rilevanza, in proposito, delle dette migliorie è stata del tutto escluse da parte della Corte territoriale :questa è la vera ed effettiva ratio della sentenza gravata e neppure colta, in punto, dalla mossa censura in esame.

La stessa parte ricorrente non indica neppure perché andrebbe modificato l'orientamento giurisprudenziale (correttamente seguito da Corte App.), alla cui stregua le eventuali migliorie comportano solo un "mero diritto di conguaglio" a chi le ha apportate solo durante lo stato della comunione.

Quanto al predetto orientamento (Cass. n. 857/1999 e 12345/1991), qui ribadito, deve riaffermarsi il principio per cui nel giudizio di divisione ereditaria le migliorie apportate da uno dei conviventi al bene vengono a far parte, per il principio dell'accessione, al bene stesso con la conseguenze che di esse deve tenersi conto ai fini della stima del bene, nonché della determinazione delle quote".

Da tanto consegue l'ulteriore conseguenza, sotto il profilo giuridico (correttamente valutato con la decisione gravata) che "il coerede che abbia migliorato i beni comuni da lui posseduti, pur non potendo invocare l'applicazione dell'art. 1150 c.c., che riconosce il diritto ad una indennità...può pretendere il rimborso delle spese eseguite per la cosa comune, le quali si ripartiscono al momento della attribuzione delle quote, secondo il principio nominalistico, dato che lo stato di indivisione riconduce all'intera massa i miglioramenti stessi" (Cass. n. 1234571991).

In conclusione la parte ricorrente non poteva pretendere, in dipendenza delle prospettate migliorie, una diretta incisione sulla formazione ed attribuzione delle quote.

Peraltro la medesima parte ricorrente, come correttamente rilevato dalla Corte distrettuale, non aveva neppure "specificamente dedotto quali investimenti aveva effettuato solo dopo

<http://www.fanpage.it/diritto>

essere divenuta comproprietaria", apportando così —nella qualità di coerede- le predette pretese migliori.